

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

tra

PREFETTURA-U.T.G. DI TORINO
e
AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A.

Premesso che

- ✓ al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione e tutela dell'economia legale, si avverte l'esigenza di garantire l'attuazione di misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti di lavori, forniture e servizi affidati dalle società AMIAT S.p.A. (società partecipata da società controllata da amministrazione pubblica) e TRM S.p.A. (società partecipata da società controllata da amministrazione pubblica) anche relativamente alla contrattualistica, dalle medesime posta in essere, non sottoposta alla normativa sui contratti pubblici o solo parzialmente sottoposta;
- ✓ che risulta, a tal fine, necessario acquisire la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
- ✓ che si intende, inoltre, dar corso alla tracciabilità dei flussi finanziari, pur in difetto di acquisizione del Codice Identificativo Gara per i tramite dalla piattaforma SIMOG di A.N.AC, attraverso la previsione di un obbligo di utilizzo, per i pagamenti disposti nell'ambito dei suddetti appalti, comunque di un conto corrente dedicato secondo la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro e mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" utilizzando, quale identificativo contrattuale, il numero assegnato dall'ERP aziendale (n° ODA)

VISTI

- il Protocollo d'intesa siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e la legalità negli appalti pubblici;
- le "*Seconde linee guida*" sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell'Interno il 27 gennaio 2015 per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e



PREFETTURA di Torino



- monitoraggio nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art.32 del d.l. 24 giugno, n.90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n.144;
- il D.Lgs. 15 marzo 2017, n.38, recante *“Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell’UE del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*, che ha novellato l’art.2653 c.c., in materia di corruzione nel settore privato;
 - il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”*.

RITENUTO

- che lo strumento del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata rappresenti un valido strumento per il perseguimento del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza relativamente alla contrattualistica posta in essere dalle su indicate società operanti, quanto ad Amiat S.p.A., nell'ambito della Raccolta rifiuti e Igiene ambientale, quanto a TRM S.p.A., nella Gestione, conduzione e manutenzione del termovalorizzatore di Torino;
- che il settore degli appalti risulta essere quello più appetibile per la criminalità organizzata, sia perché offre la possibilità di strutturare forme di convivenza pacifica e proficua fra soggetti appartenenti ad organizzazioni delittuose originarie di diverse aree geografiche, sia perché consente alla criminalità organizzata di insinuarsi, con svariati artifici, nel tessuto societario di aziende sane;
- che in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività come quelli legati ai rifiuti;
- che il Gruppo Iren intende porsi quale soggetto attivamente impegnato nell'agire comportamenti orientati alla cultura della legalità e, in tal senso, si è reso promotore della stipula del presente Protocollo a valere quale strumento legittimante l'effettuazione di verifiche preventive antimafia, anche per quegli affidamenti altrimenti esclusi;
- che, a tal fine, si procede alla sottoscrizione fra le suddette società e la Prefettura di Torino (di seguito indicate, rispettivamente, come “Soggetto appaltante” e “Prefettura” ovvero entrambe come “Parti”) del presente “Protocollo di legalità” estendendo le cautele antimafia, nella forma:
 - a) della *comunicazione antimafia*, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 250.000,00;
 - b) dell'*informazione antimafia* per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 250.000,00 nonché per subappalti, se di lavori, di importo superiore a € 150.000,00, se di servizi e forniture, di importo superiore a € 50.000,00;



PREFETTURA di Torino



come da disciplina *infra* disposta, secondo la normativa in tema di documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, c.d. Codice antimafia e s.m.i., rafforzando in tal modo i presidi a tutela della trasparenza e in funzione anticorruzione e quindi fatta salva ogni disposizione normativa eventualmente applicabile più stringente in termini di controllo antimafia.

**le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo
tutto ciò premesso e considerato**

**ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

- a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di una procedura, avviata dal Soggetto appaltante e strumentale al suo *core business*, il cui importo viene convenzionalmente ricondotto a due distinti scaglioni:
1. superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 250.000,00
 2. superiore a € 250.000,00;
- E' fatta salva la disciplina delle attività considerate "sensibili";
- b) Contratto: il contratto d'appalto di lavori, servizi e/o forniture la cui prestazione sia direttamente correlata al *core business* del Soggetto appaltante e, pertanto, ritenuto strumentale allo svolgimento della stessa (rif. A.P. Consiglio di Stato 1° agosto 2011, n. 16);
- c) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto, relativo o comunque connesso all'oggetto dell'appalto;
- d) Subcontratto: contratto di lavori, servizi e/o forniture oggetto di richiesta di sub-affidamento da parte dell'Appaltatore, avente un importo:
1. nel caso di subcontratto di lavori, pari o superiore a € 150.000,00
 2. nel caso di subcontratto di servizi e/o forniture, pari o superiore a € 50.000,00
 3. nel caso di subcontratto relativo ad attività considerate "sensibili", così come individuate dal comma 53, dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.

e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i., con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento presso ciascuna prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list"), istituito dal comma 52 del suddetto art.1 della legge 190/2012:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Indipendentemente dall'importo.

4. Nel caso di somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

ART. 2 DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. I Soggetti appaltanti si impegnano ad acquisire:

- 1 la *comunicazione antimafia* di cui all'art. 84, comma 2, e 87 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i;

2. le *informazioni antimafia* di cui agli articoli 84, c. 3 e 91 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

trasmettendo la documentazione inerente ai soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'art.85 del D.Lgs 159/2011 alla Prefettura di Torino o ad altra Prefettura competente, relativamente ai:

✓ quanto alla *comunicazione antimafia*: contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, strumentali al proprio *core business*, di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 250.000,00;

✓ quanto all'*informazione antimafia*:

- a) contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, strumentali al proprio *core business*, d'importo pari o superiore a € 250.000,00
- b) nel caso di subcontratto di lavori, pari o superiore a € 150.000,00

- c) nel caso di subcontratto di servizi e/o forniture, pari o superiore a € 50.000,00
 - d) nel caso di attività considerate “sensibili” (*White list*)
 - e) nel caso di somministrazione di manodopera.
2. Relativamente alla fattispecie di cui al precedente comma 1.2.d) l'informazione antimafia nei confronti delle imprese è, di regola, acquisita mediante verifica dell'iscrizione dell'impresa nella *white list* provinciale. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sull'esistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva. A tal fine il Soggetto Appaltante comunicherà alla Prefettura competente di aver acquisito l'informazione antimafia mediante consultazione della *white list* provinciale.
3. Le Parti riconoscono che non sussiste l'obbligo di richiesta di distinta comunicazione antimafia o di distinta informazione antimafia per le imprese in possesso di informazione antimafia liberatoria in corso di validità, acquisita dal Soggetto appaltante per la stipula di precedente contratto o autorizzazione di precedente subcontratto, a condizione che non risultino mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.

ART. 3

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA E DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai fini di una approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei Contratti, il Soggetto appaltante acquisirà i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese Subcontraenti, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese. La suddetta dichiarazione si considera utilmente acquisita anche laddove si faccia riferimento alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale resa dall'Appaltatore in sede di iscrizione all'Albo Fornitori del Gruppo Iren, di cui è chiesta conferma nell'ambito dei singoli eventi negoziali. A tal fine si tiene conto dell'ampliamento dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia previsto dagli artt. 84 e 91, comma 4, del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i..
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei Subcontratti, il Soggetto appaltante comunicherà i dati suddetti alla Prefettura che avvierà le verifiche antimafia. Decorso il termine di 30 giorni

dall'istanza di rilascio della comunicazione antimafia o dell'informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di 15 giorni dalla richiesta, il Soggetto appaltante potrà procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, ferme restando le cautele previste dall'articolo 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

3. Nel caso in cui la società o l'impresa oggetto delle verifiche antimafia abbia la sede legale nel territorio di un'altra provincia, il Soggetto appaltante inoltrerà la richiesta direttamente alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura - U.T.G. di Torino, segnalando che la documentazione antimafia viene acquisita per contratti e subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo ai sensi del Codice antimafia, ma in attuazione del presente Protocollo.
4. I Contratti e i Subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Soggetto appaltante effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

ART. 4 CLAUSOLE

1. PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE

1. In occasione di ciascuna delle procedure riconducibili al presente Protocollo di legalità, il Soggetto appaltante si impegna:
 - a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;
 - b) a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata la massima attenzione alla disciplina in materia di subappalto;
 - c) a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegato al disciplinare di gara e, più specificatamente, nella domanda di ammissione da rendere da parte del concorrente, o mediante allegato specifico, le seguenti

dichiarazioni:

1.1) Clausola n. 1

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura di Torino e TRM SPA e AMIAT SPA, in nome e per conto del Soggetto appaltante, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. Il Soggetto appaltante si impegna a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, di offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze nonché di eventuali atti intimidatori subiti.

3. Gli stessi obblighi di cui al comma 2 vengono contrattualmente assunti dall'Appaltatore e dai Subcontraenti. L'inosservanza degli obblighi è valutata dal Soggetto appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

2. PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO ED ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO APPALTANTE

1. In occasione della stipula di un Contratto riconducibile al presente Protocollo di legalità, il Soggetto appaltante si impegna a inserire nell'articolato contrattuale le seguenti dichiarazioni:



PREFETTURA di Torino



- a) Clausola n. 1. *“L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.*
- b) Clausola n. 2. *“Il Soggetto appaltante si impegna, e l’Appaltatore espressamente dichiara di esserne edotto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto appaltante della volontà di quest’ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Soggetto appaltante e Appaltatore alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, tenendo conto delle Linee Guida redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell’Interno.
3. Il Soggetto appaltante s’impegna a inserire nei Contratti con gli Appaltatori apposita clausola con la quale l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Soggetto appaltante medesimo i dati relativi alle imprese Subcontraenti interessate all’esecuzione della prestazione.

Nella stessa clausola si stabilisce che i Contraenti accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 5. A tal fine verrà sottoposta alla

firma dell'Appaltatore apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente Protocollo, come da clausole **in allegato 1**.

4. Il Soggetto appaltante s'impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nei documenti di gara delle clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo, e ad acquisire dall'Appaltatore la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

3. PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga a inserire in tutti i Subcontratti:
 - a) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dal Subcontraente;
 - b) la clausola di impegno all'osservanza del presente Protocollo da parte dei propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui sopra;
 - c) la clausola che subordina sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto appaltante, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) l'obbligo di assumere ogni onere e spesa, connessa all'applicazione del presente Protocollo di legalità.
2. L'obbligo per l'Appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione del Soggetto appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto appaltante medesimo, delle Informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Soggetto appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi ai Subcontraenti, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà all'Appaltatore una sanzione pecuniaria pari al 10% del valore del Subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente degli obblighi previsti dall'art. 4 del presente Protocollo il Soggetto appaltante applicherà immediatamente al primo SAL/Pagamento utile successivo una sanzione, pari al 10% del valore del Contratto o Sub-contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia al Soggetto appaltante, che le verserà su apposito conto corrente fruttifero e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del Subcontraente o dell'Appaltatore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura.
4. Qualora siano riscontrate violazioni in ordine alla correttezza contributiva, accertate mediante acquisizione del DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, il Soggetto appaltante risolverà i contratti in analogia a quanto dispone la disciplina vigente per la contrattualistica pubblica;
5. In caso di violazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinato al successivo art. 6, si procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al Subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 1.
6. In nessun caso la risoluzione del Contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al Subcontratto comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Soggetto appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti

contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), il Soggetto appaltante intende garantire la tracciabilità dei flussi finanziari mediante pagamento su conto corrente dedicato, in analogia alla disciplina di cui alle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.. Esso, pertanto, si impegna a inserire nei Contratti di appalto l'obbligo a carico dell'Appaltatore di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del Contratto di appalto, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, come da clausola **in allegato 1**.

2. Poiché gli affidamenti dei Soggetti appaltanti non sono soggetti all'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) relativi all'appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari verrà impiegato, quale identificativo contrattuale, il numero assegnato dall'ERP aziendale (n° ODA), a tal fine comunicato all'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto ad inserire nei Subcontratti nonché nelle relative transazioni finanziarie il n° ODA relativo al Contratto.
3. Il Soggetto appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dei Subcontraenti nei Subcontratti sottoscritti con i subappaltatori di analoga clausola.

ART. 8 SICUREZZA SUL LAVORO

Il Soggetto appaltante s'impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà – pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza – che l'Appaltatore e l'eventuale impresa Subcontraente attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art.5 della legge 136/2010, richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

ART. 9 EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, il Soggetto appaltante ne curerà l'inserimento nei documenti di gara. Le Parti danno atto che la contrattualistica in relazione alla quale il presente Protocollo di legalità trova applicazione, ha inoltre a riferimento Subcontraenti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 a cui il Gruppo Iren, di cui le società AMIAT



S.p.A. e TRM S.p.A., si riferisce, in via di autodisciplina, anche relativamente alla contrattualistica non riconducibile al Codice appalti e concessioni.

2. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Letto e sottoscritto,

Torino, 9 gennaio 2019

Il Prefetto di Torino

(Dott. Claudio Palomba)

Il Presidente di Amiat S.p.A.

(Dott. Christian Aimaro)

Il Presidente di TRM S.p.A.

(Dott. Renato Boero)



ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI TORINO E I SOGGETTI APPALTANTI.

Il/la sottoscritto/a
nato/a.....il.....
residente invia.....
in qualità di Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa
iscritta al nrdel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera del
Commercio di.....
nell'ambito della gara di cui al tender n. xy

PRESA VISIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA
LA PREFETTURA DI TORINO E I SOGGETTI APPALTANTI.

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO
CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO RIPORTATE:

Clausola n. 1 (rif. art. art 4.2.1.a)

“L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 2 (rif. art. art 4.2.1.b)

“Il Soggetto appaltante si impegna, e l'Appaltatore espressamente dichiara di esserne edotto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Clausola n. 3 (rif. art. art 4.2.3)

“L’Appaltatore si impegna a fornire ai Soggetti appaltanti i dati relativi ai Subcontraenti impiegati nell’esecuzione della prestazione contrattuale. Egli si obbliga, in particolare a rendere disponibile le seguenti informazioni essenziali:

- a) individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico attraverso l’indicazione analitica di tutti i dati di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/11;*
- b) tipologia e importo del Subcontratto;*
- c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale nonché relative al direttore tecnico;*
- d) indicazione del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.*

Clausola n. 4 (rif. art. art 4.3.1)

L’Appaltatore si impegna a inserire nei Subcontratti:

- a) la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dal Subcontraente;*
- b) la clausola di impegno all’osservanza del presente Protocollo da parte dei propri Subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelli presenti nel Contratto;*
- c) la clausola che subordina sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto appaltante, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell’Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 84, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;*
- d) l’obbligo di assumere ogni onere e spesa, connessa all’applicazione del presente Protocollo di legalità.*

Clausola n. 5 (rif. art. art 4.2.3, 2° periodo)

“L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del Contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al Subcontratto, qualora:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto o Subcontratto, comunicazioni antimafia/informazioni antimafia interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall’accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure di gara d’interesse. Qualora il Contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione della comunicazione antimafia/informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto della comunicazione/informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia*



- determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, previa emissione di nota di debito, da parte del Soggetto appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;*
- 2) *violò l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce.*